

Torino, lì 16 maggio 2017

Circolare n. 6/2017

Oggetto: Chiarimenti sulle sanzioni in caso di errata applicazione del reverse charge

Gentile Cliente,

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E ha chiarito il sistema sanzionatorio per l'errata applicazione del reverse charge modificato dal D.Lgs. 158/2015.

La ratio è quella di rendere il sistema sanzionatorio proporzionale rispetto all'effettiva gravità del comportamento.

Il decreto sopra citato ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997 e introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3) che rispetto al 9-bis, prevedono un trattamento sanzionatorio più lieve.

Si distinguono tre ipotesi:

- quando l'operazione rientra nell'inversione contabile ma per errore il cedente/prestatore ha emesso fattura con addebito di Iva come per un'operazione ordinaria, se l'imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l'imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da euro 250 ad euro 10mila. Inoltre non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.
- Stessa sanzione quando l'Iva, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l'imposta è stata comunque assolta nonostante l'errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l'Iva. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun committente.
- Scatta una sanzione più elevata ancorché fissa da 500 a 20mila euro in presenza di operazioni riconducibili al meccanismo del reverse charge, ma per le quali il cessionario o il committente non pone in essere totalmente gli adempimenti previsti (autofattura o integrazione della fattura di acquisto). In questo caso la sanzione fissa si rende applicabile a condizione che l'omissione degli adempimenti non occulti l'operazione, la quale risulti quindi nella contabilità tenuta ai fini delle imposte dirette.

Le precedenti sanzioni erano più elevate ed erano previste nella misura dal 100 al 200% dell'imposta.

Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Ma per il principio del favor rei, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al 1° gennaio 2016.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto